

Egregio Signor
Luca Giuliani
Presidente Seconda Commissione Permanente
Palazzo Trentini
Via Torre Verde, 16
38122 TRENTO

Trento, 2 febbraio 2016
prot. n. 200

Oggetto: consultazione disegno di legge n. 70 «Modificazioni dell'articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002»

Egregio Presidente,

Egredi Consiglieri,

preso atto del contenuto della proposta legislativa in esame, siamo con la presente ad esprimere parere contrario a questo intervento di modifica dell'articolo 48 bis, recentemente introdotto nella legge sulla ricettività turistica in Trentino, in quanto riteniamo non introduca elementi di particolare rilievo rispetto alla attuale disciplina dell'attività di accompagnamento degli ospiti sul territorio.

L'articolo 48 bis stabilisce che l'attività di accompagnamento possa essere svolta esclusivamente dai gestori o dai familiari che operano nella struttura ricettiva solo per i propri clienti purché sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Tra le attività di accompagnamento, sono escluse le escursioni che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, ossia di qualsiasi attrezzatura che richieda una preparazione specifica.

Dalla formulazione della norma, risulta peraltro evidente che l'attività di accompagnamento che possono svolgere gli albergatori si differenzia dall'attività professionale svolta dalle guide alpine, dagli accompagnatori di media montagna e di territorio e dai maestri di sci, professioni ed attività espressamente disciplinate dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 che individua i diversi profili professionali ed i requisiti necessari per l'esercizio di tali attività.

Non essendoci dunque incertezza sui soggetti che possono effettivamente svolgere determinate attività "protette", non si reputa necessario specificare, come proposto nel ddl in esame, che dall'attività di

accompagnamento per i clienti degli esercizi ricettivi restino esclusi i tracciati alpini e la possibilità di organizzare attività riservate alle figure professionali sopra richiamate.

Invero, l'attuale previsione normativa contenuta nell'articolo 48 bis ha avuto il pregio di valorizzare il ruolo dell'albergatore liberalizzando le "escursioni" più semplici e consentendo ai gestori di strutture ricettive di coinvolgere maggiormente i propri clienti, offrendo loro proposte alternative per il soggiorno e, quindi, di fidelizzarli e di invogliarli a ritornare.

È, pertanto, inequivocabile che l'albergatore non esercita abusivamente un'attività protetta e non fa nemmeno concorrenza alle guide alpine o agli altri professionisti della montagna, ma contribuisce a creare i presupposti, con una adeguata promozione in collaborazione con le APT, le guide alpine e gli accompagnatori di territorio ed eventuali altri attori del sistema, affinché il cliente turista chieda di approfondire la conoscenza del nostro territorio con una escursione più impegnativa, su un sentiero attrezzato o su una ferrata, gestita dai nostri professionisti della montagna.

Ad ognuno il proprio ruolo, quindi, con la propria professionalità per garantire accoglienza, ospitalità e organizzazione turistica in un'ottica di «sistema Trentino».

Se, come riteniamo, la ratio della norma è quella di dare la possibilità al gestore di una struttura ricettiva di promuovere escursioni per svolgere le quali non serva una preparazione tecnica specifica, in modo da valorizzare comunque il territorio e "fare sistema" con i "professionisti" della montagna, operando in modo responsabile ed in base alle proprie capacità e competenze, reputiamo di scarsa efficacia e del tutto inopportuno intervenire per modificare con un apposito disegno di legge la disciplina prevista dall'articolo 48 bis così come attualmente formulato.

Ringraziamo per l'invito e per l'attenzione rivoltaci.

Il Presidente

Giovanni Bort



CONF
COMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
TRENTINO

